

Direttiva madre-figlia senza incompatibilità

DI DAVIDE GRECO

Sulla direttiva Madre figlia e le convenzioni internazionali, non sussiste alcuna incompatibilità. Non sussiste alcuna incompatibilità tra l'esonero dalle ritenute di fonte unitaria ed il rimborso del credito d'imposta previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ed anzi, astrattamente - sebbene con successiva verifica in concreto - trattasi di due sistemi tra loro compatibili, che si propongono quali strumenti alternativi, cui poter ricorrere anche con opzioni successive.

È quanto emerge dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 36133 del 12 dicembre 2022 ove la Suprema Corte è stata chiamata a giudicare un caso (che ha visto accolto il ricorso dello Studio PwC TLS Avvocati e Commercialisti) di distribuzione transnazionale di dividendi che ha visto coinvolta

la nota società automobilistica francese Peugeot, la quale si era vista negare la richiesta di rimborso del credito d'imposta dovutogli ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Francia e Italia.

La Corte, nel tornare sull'annosa questione circa il rapporto tra il beneficio dell'esonero dalle ritenute, conseguito in forza della Direttiva "Madre-Figlia" e il rimborso del credito d'imposta previsto dalle Convenzioni internazionali, ha avuto modo di chiarire che, ai fini della coesistenza dei due regimi in parola, la scelta del contribuente non può essere ritenuta irrevocabile, tantomeno laddove desunta dal fatto che la società figlia non abbia applicato alcuna ritenuta alla fonte sul dividendo all'atto del pagamento.

Di conseguenza, ne dovrebbe dunque derivare che dopo aver pagato il divi-

dendo senza imposta trattenuta alla fonte, la società-madre potrà chiedere ed ottenere il rimborso della metà del credito d'imposta, fatto salvo il prelievo, da parte dell'Erario, dell'imposta dovuta secondo l'aliquota prevista in Convenzione (ovvero, nel caso di specie 5%), tanto sull'ammontare rimborsato quanto sul dividendo ricevuto (sul punto si veda, anche, la Circolare AdE n. 15/E del 10 agosto 1994).

Inoltre, non potrà essere considerata causa ostativa alla richiesta di rimborso della ritenuta la circostanza che "la società percipiente estera abbia effettivamente "sborsato", nel Paese UE di residenza, l'imposta sul dividendo proveniente dall'Italia; risultando per contro (necessario e) sufficiente che tale dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo, ancorché non sussista effettivo prelievo fiscale".